



Comune di San Martino in Rio
Prov. Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1. Tipologia commercio su aree pubbliche

Art. 2. Localizzazione del mercato

Art. 3. Giornate e orari di svolgimento

Art. 4. Autorizzazione e concessione/miglioria/scambio di posteggio

Art. 5. Trasferimento, re-intestazione, volturazioni, sub-ingressi

Art. 6. Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 7. Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Art. 8. Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Art. 9. Assenze – assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

Art. 10. Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 11. Circolazione stradale

Art. 12. Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 13. Modalità di utilizzo del posteggio e di vendita

Art. 14. Norme igienico sanitarie e di sicurezza

Art. 15. Posteggi isolati

Art. 16. Commercio in forma itinerante

Art. 17. Vendite a domicilio

Art. 18. Sanzioni

Art. 19. Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati

Art. 20. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati esistenti

Art. 1. Tipologia commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica in base allo schema di collocazione dei posteggi stabilito con DGC n°70 del 28/06/2012 e rivisto con il presente Regolamento. Il presente abroga tutte le precedenti disposizioni comunali regolamentari in materia ed entra in vigore dal 01 gennaio 2026.

L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:

- a) dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
- b) dalla legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni ;
- c) dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della l.r. 25 giugno 1999, n. 12”* e successive modificazioni;
- d) dalla legge della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004 n.6 e relativo regolamento regionale attuativo n. 20 del 29 luglio 2004 *“Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6”*;
- e) dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein)”* e, in particolare dagli artt.70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali;
- f) dalla legge della Regione Emilia-Romagna 10 febbraio 2011 n. 1 *“Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”* e successive modificazioni;
- g) dall'Intesa del 5 luglio 2012 (successivamente *“Intesa”*) stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della l. 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- h) dal *“Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente *“Documento Unitario”*)* del 24 gennaio 2013;
- i) dal Documento unitario delle regioni e province autonome concernente *“Linee applicative dell'intesa”* della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche del 3 agosto 2016;

j) dalla deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. 2012 “*Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica*”;

k) dalla deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2019 n. 21 “*Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999*”;

nonché da altre norme in materia nel tempo vigenti (presente Regolamento e Regolamento d'igiene urbana).

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:

- a) mercato ordinario;
- b) in forma itinerante;
- c) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana.

Art. 2. Tipologia e localizzazione del mercato

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2, stessa legge e distinti così come di seguito:

a. mercato ordinario, considerato quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a specializzazioni merceologiche alimentari.

Il mercato ordinario si svolge nella giornata del SABATO, come definito nella planimetria già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 giugno 2012, nella quale sono evidenziati:

- l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica, ripartite per settore merceologico “alimentare” e “non alimentare”;
- dimensione di ogni singolo posteggio;
- il titolare dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
- il numero progressivo dei posteggi e loro collocazione.

Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatile, tutta o in parte, ad esclusione del singolo posteggio, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Comunale.

b. mercati a merceologia esclusiva, sono quando tutti i posteggi sono organizzati:

- 1) per settori merceologici;
- 2) per specializzazioni merceologiche;
- 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c. mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6, L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

I mercati si possono distinguere:

- a) per settori merceologici, quindi settori "alimentare" e "non alimentare";
- b) per specializzazioni merceologiche, che sono le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 3. Giornate e orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di sabato come indicato all'art. 2, lettera a.

Nel caso in cui ricada in una festività, per la sua effettuazione e svolgimento dovrà essere prodotta, tramite gruppo di persone fisiche o Associazioni di categoria, apposita richiesta a firma di almeno il 50% degli abituali frequentatori. Qualora i firmatari non si presentino verranno considerati a tutti gli effetti assenti ingiustificati.

Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre (salvo deroghe o aggiornamenti definiti dalla Regione Emilia Romagna) ed il giorno del Santo Patrono.

L'orario di insediamento e dis-allestimento degli operatori del mercato settimanale viene stabilito con Ordinanza Sindacale seguendo gli indirizzi definiti dal punto 3, lettera a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato settimanale.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99).

Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

Art. 4. Autorizzazione e concessione/miglioria/scambio di posteggio

1. AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati o in posteggi isolati mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica di cui agli artt. 19 e 20.

La concessione di posteggio ha durata pluriennale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone

fisiche, a società di persone, a società di capitali, regolarmente costituite o cooperative.

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. L'impresa deve, inoltre, essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.

Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente regolamento comunale in materia.

A seguito di riassegnazione, miglioria, scambio consensuale di posteggio, ristrutturazione del mercato o spostamento dei posteggi, l'autorizzazione e la concessione sono sostituite con nuovi atti aventi la medesima scadenza.

2. MIGLIORIA

Per miglioria si intende l'autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio nell'area mercato, per modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato.

Il Comune dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto all'Albo Pretorio l'elenco dei posteggi liberi con indicazioni della merceologia, riferita ai posteggi attrezzati (esclusivamente limitata alla miglioria); per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro il 15 giugno e 15 dicembre.

Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 7.

3. SCAMBIO DEL POSTEGGIO

Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico e delle disposizioni del cui al comma 1 del presente articolo.

Le domande di scambio di posteggio possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 5. Trasferimento, re-intestazione, volturazioni, sub-ingressi

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- b) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato, a pena di inammissibilità della SCIA di subingresso;
- c) gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa, deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione in corso.

L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) del cedente e del cessionario con modalità telematiche, ad eccezione dei casi di re-intestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.

Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui sopra ed aver ottenuto ricevuta telematica di avvenuta consegna.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per 6 mesi dalla data di apertura della successione.

In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a

pena di decadenza. Durante lo stesso periodo può essere comunicata la sospensione dell'attività e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.

Le disposizioni di cui sopra, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio. La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5, comma 2, lettera c, L.R. 12/99) maturate dal cedente.

Non è ammesso che una azienda operi con autorizzazione e/o concessione del posteggio di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione e domanda di volturazione in bollo presentata al Comune.

Art. 6. Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98 e art. 71 del D.Lgs 59/2010.
- b) Non fornisca entro termini stabiliti dalla L.R. 19/2012 l'autocertificazione di Regolarità Contributiva dell'attività titolare dell'autorizzazione e concessione di suolo pubblico.
- c) Non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
- d) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per un periodo di tempo superiore alle 17 assenze per ciascun anno solare (art. 5 della L.R. 12/99); sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, se regolarmente documentati.
- e) Rinunci all'autorizzazione.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, individuato nello stesso mercato.

In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa.

Art. 7. Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Presso il comando di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, le dimensioni, il settore merceologico. (vedasi in allegato);
- b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
- c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o del dante causa.
 - Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa.
 - Merceologia mancante.
 - Sorteggio.
- d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a:
 - Maggiore numero di presenze maturate alla spunta, riferita ad un'unica autorizzazione.
 - Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa, documentata anche mediante autorizzazione.
 - Maggiore numero di presenze nell'anno in corso.
 - Sorteggio.
- e) Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune, per opportuna conoscenza.

In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.

Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul sito istituzionale, di norma a cadenza semestrale. La mancata presenza per tre anni consecutivi nel mercato comporta l'azzeramento delle presenze accumulate nella graduatoria.

Art. 8. Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore.

In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, si provvederà allo spostamento in blocchi degli operatori, mantenendo nel limite del possibile le posizioni precedenti e originarie.

Art. 9. Assenze – assegnazione posteggi temporaneamente non occupati (spuntisti)

ASSENZE

- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'Ordinanza del sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatili della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso per eventuali ritardi, non ripetitivo per più di tre volte nell'arco dell'anno solare.
- b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7, qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni dall'assenza.
 - In caso di forza maggiore (intemperie, calamità naturali) sia assente oltre il 50% degli operatori concessionari o, se presente, non abbia allestito il punto vendita.
 - Mercati cadenti in un giorno festivo, se non firmatari della richiesta di effettuazione (festività nazionali e locali).

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) e di tipo b) di cui al D.Lgs 114/98 presenti, in possesso di Partita Iva, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e DURC regolare (spuntisti).
- b) Dopo la verifica delle assenze dei titolari di concessione di posteggio, da parte della polizia municipale, l'assegnazione avviene seguendo l'ordine delle cosiddette "graduatorie degli spuntisti" (alimentaristi e non alimentaristi), facendo scegliere il posteggio vacante da occupare direttamente allo spuntista, sulla planimetria del mercato. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98).
- c) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria e seguendo i criteri fissati al punto 7, lettera d).
- d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- e) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

Art. 10. Posteggi riservati ai produttori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:

- Carattere annuale
- Carattere stagionale, solo se specificato nella concessione di posteggio.

Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

L'assegnazione del posteggio decennale (sia stagionale che annuale) e dei posteggi

temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 12/99, sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda agricola di cui alla L. 59/63, comprovata con autocertificazione e previa presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 L. 241/90.

I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione, certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.

Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

Art. 11. Circolazione stradale

Il Comune, con apposita Ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico veicolare nell'area destinata al mercato.

Il commercio in forma itinerante, per le giornate di mercato ordinario, a merceologia esclusiva o per il mercato straordinario, è severamente vietato nel raggio di 5 km rispetto l'area di mercato.

Art. 12. Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere in ordine nell'aspetto e nel decoro.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.

Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno presentare apposita istanza per l'aumento delle dimensioni dello stesso. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 13. Modalità di utilizzo del posteggio e di vendita

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 15.

Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore di

appartenenza indicato nell'autorizzazione relativa a quel posteggio.

Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e quelli di primo soccorso.

È vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori (se non preventivamente autorizzati) o col sistema all'incanto.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi al pubblico ed alle attività limitrofe.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettature delle merci ed ogni altra disposizione di legge in merito.

Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello ed il titolare di posteggio dovrà richiedere ed ottenere dal Comune sede di posteggio la presa d'atto prevista dall'art. 126 del TULPS.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve lasciare il posteggio libero, senza rifiuti al suolo, da smaltirsi mediante raccolta differenziata. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci è vietato tenere acceso il motore dei mezzi di trasporto.

Art. 14. Norme igienico sanitarie e di sicurezza

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e Ordinanza Ministero Sanità 2.3.2000 ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a 50 cm. dal suolo.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Operatori di Vigilanza.

Per una maggiore tutela dell'incolumità altrui, gli automezzi o automarket che prevedono la cottura di cibi e pertanto l'utilizzo di attrezzature specifico impianto di cottura a gas, ha l'obbligo di tenere a disposizione del controllo di organi competenti la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex. Legge 46/90 e successive modificazioni;
- certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (D.M. 19.08.1996);
- dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione.
- almeno 1 estintore a polvere da 6/9/12 Kg, in regola con la revisione semestrale di efficienza.

Art. 15. Posteggi isolati

Le norme del presente Regolamento si applicano anche a chi esercita l'attività con posteggi isolati. I posteggi liberi, verranno concessi sulla base di quanto previsto al punto 2 della Deliberazione di G.R. n.1368 del 1999 ed alle norme del presente Regolamento.

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono definite con appositi atti della Giunta Comunale.

Art. 16. Commercio in forma itinerante

Il Comando di Polizia Municipale predispone una determinazione, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 30 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, dopodiché, dovrà essere effettuato uno spostamento.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati dal presente Regolamento, e per le fiere dall'apposito regolamento.

Art. 17. Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale, purché siano debitamente autorizzate con presa d'atto dall'Ufficio competente.

Art. 18. Sanzioni

Le violazioni al seguente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 114/98 con le modalità previste dal Regio Decreto 03.03.1934, n.389 e dalla Legge 24.11.1981, n.689.

Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento, ove non siano contemplate all'art.29 del D.Lgs 114/98, si applicano le sanzioni fissate con apposito regolamento da parte del Comando di Polizia Municipale dell'Unione Pianura Reggiana quale autorità competente ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

Art. 19. Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati

Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi nei mercati e tra i posteggi isolati da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.)

Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

Entro il termine indicato nel bando, che deve essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.

Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art. 4 del presente regolamento.

La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, da presentarsi in bollo, deve essere conforme alle modalità previste del Bando del Comune esposto all'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune di San Martino in Rio nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente all'ufficio.

Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile competente nei

tempi previsti dal bando:

- a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della l.r. 1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
- b) redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente. Contro tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
- c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto che, in caso di domande concorrenti, si procederà con i criteri di priorità riportati a seguire.

L'assegnazione avverrà nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità previste dal Bando del Comune, secondo una graduatoria effettuata, applicando nell'ordine i criteri di cui all'art.20.

I posteggi sono assegnati successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4 punto 2.

Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28, comma 1, lettera a, D.Lgs 114/98).

La concessione di posteggio ha durata massima decennale; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni gestite dal servizio di Polizia Municipale.

Art. 20. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati esistenti

I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercati esistenti sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- a) al richiedente e all'eventuale dante causa;
- b) al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al

commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m.i. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
- b) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
- c) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60

Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7, al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,

In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) maggior numero di presenze alla spunta, maturate dal soggetto che presenta istanza di concessione e dal suo immediato dante causa;
- b) ad operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
- c) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile del Servizio competente.